

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5182 del 21/12/2016
Oggetto	OGGETTO: PROROGA VALIDITA' DELLA DETERMINA N. 2093 DEL 26/2/2015 DI AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN POZZO COMUNE: IMOLA TITOLARE: CONTI ANDREA CODICE PRATICA N. BO14A0057
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5330 del 21/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: PROROGA VALIDITA' DELLA DETERMINA N. 2093 DEL 26/2/2015 DI AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN POZZO

COMUNE: IMOLA

TITOLARE: CONTI ANDREA

CODICE PRATICA N. BO14A0057

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle

more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del

DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

vista la Determina n. 2093 del 26/02/2015 dell'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno con la quale la ditta CONTI

ANDREA, C.F./P.IVA: CNTNDR93B20C265S/03532681206, con sede legale in comune di Imola, Via Casola Canina 18, è stata autorizzata alla perforazione di un nuovo pozzo sul terreno di proprietà del signor Facchini Ciziano, censito nel NCT del comune di Imola al Foglio 102, mappale 105, per l'esercizio della concessione di acque pubbliche sotterranee, ad uso irrigazione agricola, richiesta con istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/214/313275 del 08/09/2014 (procedimento B014A0057);

richiamati i seguenti elementi della Determina di autorizzazione:

- la validità annuale con decorrenza dal 26/02/2015;
- la prescrizione di limitare la profondità del pozzo fino a 160 m dal piano campagna e la condizione che la concessione al prelievo richiesta potrà essere assentita con una portata massima di 10 l/s per complessivi 12500 metri cubi/anno (mc/a), da maggio a settembre, come da prescrizioni stabilite dall'Autorità di Bacino del Reno nel parere rilasciato ed acquisito agli atti al Prot. n. PG/2014/473535 del 05/12/2014;

considerato che il richiedente Conti Andrea:

- non ha potuto realizzare la perforazione autorizzata nel periodo temporale di validità del provvedimento, in mancanza della disponibilità del terreno sul quale lo stesso avrebbe dovuto realizzarsi;
- successivamente, ha mostrato ancora l'interesse alla realizzazione del pozzo già autorizzato, con nuova istanza assunta agli atti al Prot. n. PGBO/2016/18334 del 30/09/2016 (procedimento B016A0059)), nella quale comunica di avere acquisito la disponibilità del terreno e la necessità di ottenere nel più breve tempo possibile l'autorizzazione richiesta per non perdere i finanziamenti previsti da ISMEA per la realizzazione del piano aziendale;
- con la nuova istanza ha richiesto che il volume annuale concedibile sia fissato nella misura di 19.000 mc per soddisfare pienamente il fabbisogno irriguo, come da più dettagliato piano colturale presentato;

verificato che:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/215, il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo "Conoide Santerno - confinato inferiore", codice 02510ER-DQ2-CCI, con stato quantitativo buono ed in condizione di rischio assente che, a scala locale, è caratterizzato da valori di soggiacenza piezometrica media 2010/2012 compresa tra 25 e 30 metri dal

piano campagna; di trend piezometrico positivo e di subsidenza accettabili;

- in analogia con quanto previsto nella Direttiva "valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (Delibera n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po), la soggiacenza della falda denota un acquifero con deficit attualmente elevato, al limite con quello medio; e che il suo sfruttamento sarebbe possibile solo subordinando l'esercizio della derivazione al controllo costante del suo stato quantitativo attraverso un monitoraggio piezometrico di sito specifico;

ritenuto che, sulla base:

- della compatibilità ambientale del prelievo con lo stato del corpo idrico oggetto del prelievo, sopra verificate;
- della reiterata volontà del richiedente di procedere alla perforazione del pozzo nel più breve tempo possibile per l'ottenimento dei finanziamenti ISMEA;
- dell'avvenuta acquisizione da parte del richiedente della disponibilità del terreno per la realizzazione della perforazione,

la Determina n. 2093 del 26/02/2015 di autorizzazione alla perforazione possa essere considerata ancora valida e prorogabile per un periodo di altri 12 mesi, a condizione che la concessione al prelievo dovrà essere rilasciata con la prescrizione di monitoraggio piezometrico nel pozzo;

ritenuto che la reiterata richiesta della ditta istante di ottenere una concessione al prelievo per un volume di 19.000 mc/a debba essere nuovamente sottoposta al parere dell'Autorità di Bacino del Reno che in sede di verifica di congruità con i fabbisogni irrigui ne aveva disposto la riduzione a 12500 mc;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di prorogare la validità della Determina n. 2093 del 26/02/2015 dell'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno, di autorizzazione alla perforazione di pozzo, per un periodo di altri 12 mesi, a condizione che la concessione al prelievo dovrà essere rilasciata con la prescrizione di monitoraggio piezometrico nel pozzo;

2) di sottoporre al parere dell'Autorità di Bacino del Reno la richiesta della ditta istante di ottenere una concessione al prelievo per un volume di 19.000 mc/a;

3) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

4) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Valerio Marroni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.